

**PIANO DELLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE V.A.S.P.
DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA
VALLI DEL VERBANO
PROVINCIA DI VARESE**

Direttiva approvata con D.G.R. n. VII/14016 del 8 agosto 2003

Art. 1 ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvopastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità" di cui all'allegato 1. L'accesso e l'utilizzo delle strade private non dichiarate di "pubblica utilità" dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Per quanto di difforme dal presente testo, per i Comuni di Veduggio e Curiglia con M. Valgono le norme di cui agli allegati A e B.

Art. 2 Classificazione patrimoniale e soggetto gestore

Per ciascuna strada di cui all'allegato 1 sono individuati i relativi Soggetti Gestori

Art. 3 Chiusura con cartello e/o barriera

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposita tabellonistica, realizzata come da prescrizioni regionali e riportante la normativa di riferimento e gli estremi di approvazione del regolamento vigente, da effettuarsi a cura del Gestore.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale di cui all'allegato 1 sia chiusa con idonea barriera, comunque da posizionarsi unitamente alla citata tabellonistica, di:

- richiudere la medesima dopo ogni passaggio;
- detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e della loro cessione a persone non autorizzate.

Il gestore dovrà assicurarsi che i soggetti di cui all'art. 7 siano in possesso di copia della chiave di accesso; Le chiavi, solo al momento dell'effettivo bisogno, vengono consegnate al titolare dell'autorizzazione, o a soggetto formalmente delegato, e devono essere riconsegnate cessato il loro utilizzo.

L'ente gestore istituisce un registro delle chiavi nel quale vengano annotati:

- cognome e nome del soggetto titolare dell'autorizzazione
- indirizzo e recapito telefonico del soggetto titolare dell'autorizzazione
- numero della chiave
- giorno di consegna della chiave
- giorno di prevista riconsegna
- giorno di riconsegna effettivo
- (per soggetti con autorizzazione cumulativa) tracciato/tracciati per i quali è previsto l'utilizzo della chiave
- Motivazione per la quale si utilizza la strada
- Firma (di chi ritira la chiave)

Il gestore nominerà un proprio dipendente come responsabile del registro.

In caso di smarrimento il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà versare al gestore della strada la quota di euro 50,00 per il duplicato della chiave e dovrà presentare denuncia all'autorità di vigilanza competente.

Art. 4 Ordinanza di chiusura

Il Sindaco, nel caso ricorrano situazioni di pericolo (dissesti, calamità naturali ecc), dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito. L'Ordinanza dovrà essere esposta dov'è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione o, se opportuno, in corrispondenza dell'ultimo bivio prima del tratto inibito al transito.

Copia dell'Ordinanza dovrà tempestivamente essere notificata alla Comunità Montana.

Art. 5 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non equivale ad apertura delle medesime al pubblico transito secondo le modalità di cui alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 6 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito sulle strade di cui all'allegato 1 deve essere presentata al Gestore e deve contenere

- le generalità del richiedente (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di residenza)
- le generalità delle eventuali altre persone autorizzate come da successivo art. 7 (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di residenza)
- la località da raggiungere
- la denominazione della strada - rigorosamente come attribuita dal piano VASP - per la quale si intende ottenere autorizzazione
- l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione al transito

Fermo restando, nel rispetto dei criteri di sicurezza per l'utente autorizzato in relazione al mezzo che intende utilizzare, l'obbligo di individuare il tracciato più breve che vi conduce, l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune sul cui territorio si trova l'immobile servito dalla strada per la quale viene chiesto il permesso al transito e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Per le categorie di cui alle lettere B, C e D1, ed esclusivamente per transiti su tracciati sovracomunali, è facoltà della Comunità Montana concedere autorizzazioni, comunque di durata definita e limitata alle strette esigenze ad essa connesse, per attività professionali e/o di ricerca di interesse pubblico; tali autorizzazioni andranno comunque trasmesse ad ogni singola amministrazione comunale in data antecedente alla data di validità della loro decorrenza.

L'autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda su apposito modello da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile per eventuali controlli.

Ogni permesso potrà autorizzare il transito fino ad un massimo di tre mezzi per lo stesso richiedente, a ciascuno dei quali (mezzi) dovrà corrispondere un solo contrassegno sul quale andrà indicato:

- a) l'intestatario del permesso (richiedente del permesso o responsabile);
- b) Il numero progressivo del contrassegno (1/n, 2/n, 3/n) e il riferimento agli estremi dell'autorizzazione
- c) l'elenco dei tre mezzi motorizzati autorizzati con l'indicazione del numero di targa, marca e modello di ciascuno.

Il permesso rilasciato all'intestatario potrà essere utilizzato, senza alcun costo aggiuntivo ma comunque sui medesimi mezzi indicati nell'autorizzazione, solo da persone legate da vincoli di parentela di primo grado.

Il rilascio dell'autorizzazione della viabilità è subordinato alla verifica da parte del comune della rispondenza fra le classi di transitabilità di cui alla seguente Tab 1 dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza come da elenco che segue:

A1) proprietari o affittuari di immobili, impianti, terreni ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada residenti nel comune e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità", i proprietari dell'infrastruttura stessa

A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti, terreni ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada non residenti nel comune e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti, terreni ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada non residenti e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio pubblico per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative e amministrative sul territorio (tecnici, amministratori e dipendenti degli enti territoriali);

B2) soggetti privati - che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate, esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria (caccia al cinghiale, caccia di selezione e caccia da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate dalla Provincia) e di pesca

Per l'attività venatoria ed ittica, l'autorizzazione sarà rilasciata solo ai capisquadra dei gruppi autorizzati dalla Provincia di Varese e come da calendario venatorio ed ittico.

Il permesso al transito si limiterà alle ore diurne dei giorni autorizzati e solo per il rilascio/recupero degli animali abbattuti, o in caso di soccorso di animali feriti, salvo altre modalità debitamente documentate o autorizzate dalla provincia anche in periodi di stagione non venatoria e non ittica (es ripopolamento fiumi).

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali;
C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa) con esclusione della precedente;
D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo ed alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;
D2) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, sagre, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art. 1 del R.D. 30/12/23 n° 3267.

Il titolare del permesso risponde della corretta conservazione e integrità dello stesso, del suo rinnovo alla scadenza del periodo di validità nonché della restituzione al Gestore una volta venute meno le condizioni di diritto che ne avevano permessa l'emissione (per es. vendita immobile e terreno, termine del contratto di affitto ecc.

Art. 8 Registro permessi

Il Gestore provvede ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati e le chiavi di accesso alle strade chiuse con barriera di cui al precedente art. 2), con indicazione del periodo di validità, della relativa scadenza e dell'importo incassato. Tale registro dei permessi dovrà essere mantenuto aggiornato ed inviato per via telematica alla Comunità Montana Valli del Verbano entro il 31/12 di ogni anno.

Art. 9 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'art. 2 ed in relazione ai mezzi di cui alla tabella 1 dell'art. 15, potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che siano in regola con le prescrizioni tecniche e di sicurezza specifiche del mezzo e con quelle assicurative di cui alla L. 990 del 24/12/1969.

Art. 10 Limiti di transito -

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità adeguata alla situazione (moderata non superiore a 20 km/h).

Il transito sui tracciati V.A.S.P. si intende sempre vietato nelle ore notturne (corrispondenti al periodo compreso fra mezz'ora dopo il tramonto e mezz'ora antecedente l'alba successiva) nonché in presenza di copertura nevosa o ghiaccio ed ogni qualvolta a si preino condizioni tali da non garantire il transito in condizioni di adeguata sicurezza (salvo deroghe motivate e dei casi di cui al precedente art. 7) fermo restando che ove tali condizioni si siano determinate durante il transito stesso non potranno essere applicate le relative sanzioni.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come indicato nella tabella 1 del presente regolamento.

Art. 11 Deroghe ai limiti di persone e peso di persone trasportati

In casi specifici debitamente motivati il Gestore potrà autorizzare il transito di veicoli e mezzi di peso eccedente rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 7 e 10 con particolare riferimento ai mezzi forestali specificatamente progettati (es. porteur) o mezzi agricoli adeguatamente adattati all'impiego forestale.

In questi casi il soggetto Gestore sentito il parere preventivo della Comunità Montana Valli del Verbano potrà porre adeguate prescrizioni tecniche in merito al carico ammissibile in funzione del tipo di mezzo impiegato nonché porre limitazioni temporali circa i periodi di transito. In presenza di utilizzazioni sottoposte a progettazione ai sensi dell'art. 14 del R.R. 5/2007, le prescrizioni sul transito con le relative eventuali deroghe all'art. 10 del presente regolamento dovranno essere dettate dalla Comunità Montana all'atto del rilascio del provvedimento autorizzativo al taglio, prevedendo anche il versamento di una quota cauzionale, come da successivo art. 15 o garantire il ripristino del tracciato in caso di danni.

Art. 12 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli organi di Polizia Giudiziaria;
- la Polizia Municipale dei comuni interessati dalla strada
- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Varese, della Comunità Montana Valli del Verbano, dei Comuni limitrofi interessati nonché quelli di protezione civile e soccorso che abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorale a seguito di ordine di servizio o di emergenze;
- le Guardie Venatorie Provinciali in regolare servizio
- gli agenti venatori volontari e gli operatori faunistici od ittici espressamente individuati dalla Provincia potranno avere accesso alle strade in questione dalle ore 8 alle ore 17.00 muniti dell'ordine di servizio, salvo motivate richieste di deroga.

- le Guardie Ecologiche Volontarie solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza e con specifico ordine di servizio.

Art. 13 Sanzioni

Per le sanzioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art 61 della L.R. 31/2008, Capo VI "Vigilanza, sanzioni e norme finali". Chiunque transiti senza autorizzazione di cui all'art 59 commi 3 e 4 della predetta legge regionale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 14 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate:

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1 il permesso di transito può avere validità variabile fino **massima a 5 anni**;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo (A2 e 3), B, C il permesso di transito può avere validità variabile fino **ad 1 anno**;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito comunque rinnovabile deve avere validità inferiore ad un anno (365 gg).

Art. 15 Polizza Fidejussoria

Il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento alla tipologia di richiedente C1 di cui all'art. 7) e nei casi di cui all'art 11), un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino. Il deposito verrà quantificato in funzione del tipo di intervento, (taglio bosco o intervento edile) e dal peso dei mezzi utilizzati;

Tabella 1

Classe di transitabilità ¹	Fattore di transitabilità			Cauzione
	Mezzi	Carico ammissibile complessivo (q)	Quintali denuncia di taglio	
I	Autocarri	250	Oltre 1000 q	2000,00 euro
II	Trattori con rimorchio	200	Da 151 a 1000 q	1000,00 euro
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	Da 41 a 150 q	200,00 euro
IV	Piccoli automezzi	40	Fino a 40 q	0

Art. 16 Competizioni

Gare di ciclocross o mountain-bike potranno essere autorizzate dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino..

Art. 17 Vigilanza

Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente regolamento sono esercitate dal Corpo Forestale Regionale, dal Corpo Forestale dello Stato, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della Polizia Locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale

Art. 18 Danni

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Gestore (la Proprietà) da qualsiasi responsabilità.

Art. 19 Manutenzione

La manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale sottoposta a regolamentazione è a carico del Gestore per i soli tracciati di proprietà pubblica.

A tale scopo per i soli tracciati di proprietà pubblica sottoposti al Gestore lo stesso istituirà un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà stabilito dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione ordinaria, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

L'importo da versare da ogni richiedente è:

- Categoria A1: Euro 10,00/anno rinnovabile fino max 5 anni.
- Categoria A2 e A3: Euro 20,00/anno;
- Categoria B1 Gratuito
- Categoria B2 B3: Euro 30,00/anno ad eccezione delle squadre dei cacciatori di cui all'art. 27;
- Categoria C: il permesso è rilasciato in funzione del quantitativo trasportato e in funzione della denuncia/progetto di taglio presentata: euro 10,00 ogni 100 q.li di legna
- Categoria D: Euro 30,00 euro a richiesta ad esclusione delle esenzioni previste dall'art. 12.

E' facoltà dell'ente gestore autorizzare senza alcun costo il transito in occasione di feste civili o religiose di particolare interesse per la comunità locale.

Per i soggetti di cui alla categoria B, C, D che attestino comprovate esigenze di sfruttamento di più strade comunali è istituito un permesso cumulativo per tutte le strade regolamentate e ricadenti all'interno del territorio comunale. Il valore di tale permesso (esclusione B1) è fissato in Euro 30,00.

Il comune o l'ente gestore partecipa, in quanto beneficiario anch'esso dell'utilizzo delle strade, alla manutenzione delle strade stanziando annualmente adeguati fondi.

Resta comunque inteso che l'entità degli interventi manutentori ordinari che potrà realizzare il Soggetto Gestore e' necessariamente vincolata alle disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo; eventuali interventi straordinari od imprevisti saranno oggetto di richiesta di specifico finanziamento inoltrato dal Soggetto Gestore agli enti preposti od entreranno nella relazione previsionale per l'esercizio successivo a quello dell'evento imprevisto.

Qualora i fondi derivanti dalle autorizzazioni superino quelli necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada essi potranno essere destinati all'attuazione degli interventi previsti nel piano d'indirizzo in merito alla manutenzione della viabilità esistente o alla realizzazione di nuovi tracciati. Qualora i fondi derivanti dalle autorizzazioni superino quelli necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada il comune potrà ridurre i costi previsti per le rispettive autorizzazioni.

Considerata la valenza pubblica della viabilità sottoposta a regolamentazione, nell'ambito del PGT, i comuni potranno destinare eventuali risorse derivanti dall'istituto dell'incentivazione (ex LR 12/2005) per la realizzazione di interventi manutentori ordinari e/o straordinari a condizione che gli stessi siano stati preliminarmente inseriti nel piano delle opere pubbliche.

Art. 20 Convenzione

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B e C, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art. 21 Classificazione e aggiornamento

La classificazione delle strade è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana, se del caso, procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Entro il mese di Febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 22 Controlli

Il Gestore della strada agro-silvo-pastorale - in riferimento agli artt. 11, 15 e 19 - effettuerà verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Art. 23 Sosta

Fermo restando l'obbligo di garantire il passaggio ad altri veicoli e mezzi abilitati per il tipo di strada, ai conducenti in possesso dei permessi è consentito sostare in stretta adiacenza alle strade VASP avendo cura di non danneggiare la vegetazione arborea uguale o superiore a mt. 1 di altezza.

In occasione di emergenze (incendi ecc.) a nessun veicolo è consentita la sosta a fianco delle strade in questione ad esclusione di chi si trova in loco per intervenire, al sopraggiungere dei mezzi di emergenza e/o soccorso, i conducenti dovranno rimuovere le stesse al più presto, salvo diverse indicazioni delle autorità competenti.

Art. 25 Cessazione titolo al diritto/dovere di richiesta permesso – Smarrimento

Il permesso emesso per le categorie e A termina in caso di cessione della proprietà dell'immobile o di estinzione del diritto reale di godimento.

I permessi ancora validi alla data di estinzione del diritto possono essere utilizzati dal nuovo proprietario o dal subentrante nel diritto stesso fino alla scadenza indicata all'atto dell'emissione.

Lo smarrimento del permesso deve essere segnalato agli Uffici Comunali con contemporanea richiesta di nuovo permesso.

Art. 26 Giornata delle strade

Sono istituite a partire dal corrente anno le "GIORNATE DELLE STRADE DI MONTAGNA", da svolgersi ogni anno nel periodo autunnale e primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Considerato che le squadre dei cacciatori al cinghiale sono legate a specifici territori, avranno il compito durante l'anno della gestione e della manutenzione ordinaria di dette strade agro-silvo-pastorali attraverso "le giornate dedicate alla manutenzione delle strade di montagna" coordinate dall'amministrazione comunale competente e dalla Comunità Montana. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno finanziati dall'Ente gestore con il contributo di Enti sovraordinati (Comunità Montane, Provincia e Regione). Per tale motivo i cacciatori autorizzati all'accesso alle strade non dovranno versare contributi per la manutenzione. (RICHIESTO PIANO AIB CON RETE STRADE)

Art. 27 Rilascio dell'autorizzazione su terreni del demanio regionale

Nelle aree appartenenti al Demanio regionale, la Regione può autorizzare direttamente il transito sulle strade agro-silvo-pastorali di accesso dandone tempestiva comunicazione all'Ente Gestore.

REGOLAMENTO VASP
Comunità Montana Valli del Verbano
Allegato 1

Elenco strade sottoposte a regolamentazione

www.Albopretorionline.it 08104117

allegato

[illegible]

REGOLAMENTO VASP
Comunità Montana Valli del Verbano

ALLEGATO A / COMUNE DI CURIGLIA

Art 1 - Modifica dell'art.7 del Regolamento (Rilascio dell'autorizzazione al transito)

Il Numero di mezzi autorizzabili dal comune di Curiglia con Monteviasco per ogni richiedente è quello di cui alle seguenti specifiche:

Transiti per:

- 1) Viascò: per ogni avente diritto è autorizzata una sola autovettura più mezzi agricoli e motocicli in numero non limitato
- 2) Sarona e Alpone. Per ogni avente diritto solo mezzi agricoli in numero non limitato

www.Albopretorionline.it 08104117

REGOLAMENTO VASP
Comunità Montana Valli del Verbano
ALLEGATO B / COMUNE DI VEDDASCA

Art 1 - Modifica dell'art.7 del Regolamento (Rilascio dell'autorizzazione al transito)

Per il comune di Veddasca vale quanto disposto in base alla Delibera Consigliare nr. 27 del 30/10/2009 che si intende qui richiamata in ogni sua parte ed allegato

www.AlboPretronline.it 08/04/11